

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4094 di giovedì 05 ottobre 2017

Il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera

Ancora oggi, dopo quasi dieci anni dalla pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008, si continua a fare confusione tra il Fascicolo del citato decreto, il Piano di Manutenzione e il Fascicolo del Fabbricato.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0434] ?#>

Che cos'è il "Fascicolo" dell'allegato XVI al D. Lgs. n. 81/2008

L'art. 91 comma 1, lettera b) del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008D. Lgs. n° 494/1996 prevede la predisposizione, a cura del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP), del << *fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993* >>.

Nel settore dei lavori pubblici, il legislatore, nel D.P.R. n° 207/2010 e cioè il regolamento sui lavori pubblici, ha dedicato l'intero art. 38 all'obbligo di predisposizione di un *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti* (tale articolo resta in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n° 50 del 2016).

Infine, diverse regioni, sotto le spinte emozionali derivanti dai crolli di fabbricati che periodicamente avvengono in Italia, le cui cause sono arcinote, continuano a proporre l'introduzione del *fascicolo del fabbricato*.

Queste denominazioni, molto simili tra loro, hanno provocato una discreta confusione tra gli addetti ai lavori. Questi tre documenti, pur avendo pressoché la stessa denominazione, sono sostanzialmente diversi per quanto riguarda l'obiettivo che essi si prefiggono di raggiungere. Prima di definire quali debbano essere i contenuti del *Fascicolo* è opportuno fare alcune precisazioni.



Riguardo il contenuto, il *Fascicolo* deve riportare sia l'elenco degli interventi di manutenzione (preventiva, ordinaria, straordinaria, ecc.) da effettuare, in funzione della tipologia dell'opera, secondo determinate periodicità che l'elenco dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare per far fronte, ad esempio, al pericolo di caduta dall'alto.

Queste informazioni **devono necessariamente essere completate** con altri dati, pena l'incompletezza del *Fascicolo*. Infatti, per eventuali futuri lavori sul tetto di una nuova costruzione, non avrebbe senso evidenziare nel fascicolo il citato rischio per gli addetti se, prima, in fase progettuale, pensando a questo tipo di futuro intervento, al fine di diminuire o eliminare i rischi, non fossero stati definiti i punti e le modalità più sicure di accesso al tetto, gli ancoraggi delle protezioni collettive e individuali, i sistemi e le modalità di sollevamento e trasporto dei materiali sul tetto, ecc... Pertanto, predisponendo queste informazioni nel *Fascicolo*, sarà il proprietario dell'opera o un suo ausiliario tecnico a fornire, in futuro, all'impresa incaricata di effettuare l'intervento di manutenzione, le informazioni utili per l'esecuzione della specifica attività (punti di accesso, percorsi da seguire, sistemi protettivi in dotazione all'opera, ecc.).

In altri termini nel *Fascicolo* non è importante definire solo quali *interventi fare* ed ogni *quanto tempo farli* ed i relativi rischi e misure di sicurezza ma, soprattutto, individuare al momento della progettazione dell'opera tutto ciò che sia in grado di assicurare una riduzione dei rischi nell'effettuare tutti quei lavori necessari e prevedibili, eseguiti secondo periodicità tecnicamente definite, per la futura gestione dell'opera.

Per spiegare con maggiore chiarezza i concetti esposti si può ricorrere ad un altro esempio.

In un edificio adibito ad uffici, devono essere posizionati sulla terrazza della costruzione i gruppi di condizionamento; in questo caso, bisognerà prioritariamente definire in fase progettuale, l'eventuale punto di posizionamento provvisorio e quello definitivo,

in grado di soddisfare sia le esigenze di sicurezza (solaio rinforzato, ecc.) che quelle di funzionalità. In questo caso il progettista con la collaborazione del coordinatore per la progettazione, visto che la futura attività di manutenzione sui condizionatori si svolgerà in elevazione sulla terrazza dell'edificio, dovrà prevedere sistemi di accesso, protezioni collettive, ecc., integrate nell'opera e in grado di minimizzare o, se possibile, eliminare i rischi di caduta dall'alto. Naturalmente, il manutentore, durante il suo intervento, correrà i rischi connessi alla sua attività (elettrocuzione, ferite, ecc.); su questi rischi, però, il CSP o il progettista, non potranno prevedere nulla, in quanto rischi specifici e intrinsecamente connessi all'espletamento dell'attività di *manutentore di condizionatori*. Ovviamente, in futuro, dovrà essere un rappresentante della amministrazione proprietaria a fornire, all'impresa incaricata di effettuare l'intervento sui gruppi di condizionamento, le informazioni, contenute nel *Fascicolo*, ed utili per l'esecuzione della specifica attività quali le modalità di accesso alla zona di lavoro, le protezioni collettive disponibili, ecc., richiedendo, nel contempo, le informazioni sulle specifiche modalità operative proprie dell'impresa.

Molte Regioni, come noto agli addetti ai lavori, hanno introdotto nei propri regolamenti d'igiene nuove disposizioni riguardanti i rischi da caduta dall'alto. In particolare, per le nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso nonché in occasione d'interventi su edifici esistenti che comportino il rifacimento sostanziale della copertura, è necessario prevedere fin dal progetto una serie di accorgimenti in grado di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto per gli addetti che saranno chiamati ad eseguire interventi di verifica, manutenzione o riparazione dell'opera eseguita e delle sue pertinenze.

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

Per proseguire l'approfondimento sul tema dei fascicoli, nei prossimi giorni verrà pubblicato un articolo sulle misure generali di tutela nella redazione del fascicolo dell'opera.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it